

REGOLE IN MATERIA DI INDENNITA' VARIE

Emittente:

Direzione Centrale Risorse Umane

Destinatari:

Intesa Sanpaolo

Banche della Divisione Banca dei Territori – con l'esclusione di Banca Monte Parma fino al 31.12.2013

Intesa Sanpaolo Private Banking

Percorso:

ARCO – Regole – Gestione Risorse – Gestione risorse umane

1° novembre 2012

Indice

1	INDENNITA' DI RISCHIO	3
1.1	COME ATTRIBUIRE L'INDENNITÀ.....	3
2	INDENNITA' DI MONTE PEGNI	5

1 INDENNITA' DI RISCHIO

L'indennità di rischio spetta al personale incaricato del servizio di cassa; in particolare essa compete al personale che nell'esercizio delle proprie mansioni abbia la responsabilità di maneggio di denaro o di valori e sia, conseguentemente, chiamato a rispondere personalmente di eventuali ammanchi con relativo obbligo di rifusione individuale ed immediata.

L'indennità di rischio è attribuita, nelle misure mensili stabilite tempo per tempo dal CCNL vigente, per le singole diverse fattispecie:

- in misura pari al 50% nel caso di svolgimento di mansioni che ne comportano l'attribuzione **fino a sette giorni di effettivo servizio prestato nel mese;**
- in misura intera nel caso di svolgimento delle mansioni che ne comportano l'attribuzione **per più di sette giorni di effettivo servizio prestato** nell'ambito del mese.

Si precisa che l'indennità in argomento cessa:

- al venir meno dello svolgimento delle mansioni che vi danno diritto,
- in caso di assenza dal servizio superiore al mese di competenza che non sia dovuta a ferie, malattia, maternità anticipata, congedo di maternità/paternità (anche per adozione/affidamento), congedo parentale (anche per adozione/affidamento), aspettativa per puerperio, prolungamento del congedo parentale e congedo straordinario per assistenza del familiare portatore di handicap.

Ai fini dell'erogazione dell'indennità di rischio tutti i Punti Operativi aziendali sono considerati piazze di 1ª categoria.

Al Personale adibito allo sportello con mansioni di introito ed esborso valori presso le Filiali con apertura al pubblico di 6 ore e 30 minuti, fermo restando il diritto alla maggiorazione prevista dall'Allegato 5 al C.C.N.L. 08.12.2007, rinnovato con Accordo 19.01.2012 nella misura del 14% dell'indennità stessa, è riconosciuta una "maggiorazione aziendale indennità di rischio" pari a lordi € 16,00 mensili fissi.

Anche detta voce sarà erogata secondo i criteri sopra esposti.

1.1 Come attribuire l'indennità

Le segnalazioni per l'attribuzione dell'indennità di cui sopra devono essere effettuate a cura del personale autorizzato, mediante la compilazione delle apposite mappe previste nella procedura SAP – HR secondo le istruzioni operative riportate nel manuale, reperibile nella procedura SAP HR.

In relazione alle diverse tipologie di indennità di rischio cassa previste dal CCNL, si riportano, nella tabella che segue, i codici da utilizzare per le segnalazioni mensili nella procedura SAP - HR:

DESCRIZIONE	Lett. CCNL	CODIFICA IN SAP			
		Fino a 5 ore	Fino a 6 ore	Fino a 6 ore 30	6 ore 30 minuti
Cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerenti alle operazioni svolte direttamente allo sportello dei contanti	A)	IRLA	IRPA	IRBA	IRBX
Addetti allo sportello che effettuano esborsi e/o introiti di valori (esclusi i QD 3° e 4° liv.)	B)	IRLB	IRPB	IRBB	IRBY

DESCRIZIONE	Lett. CCNL	CODIFICA IN SAP			
		Fino a 5 ore	Fino a 6 ore	Fino a 6 ore 30	Fino a 5 ore
Cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello non contanti	C)	IRLC	IRPC	IRBC	
Cassieri che hanno maneggio di valori non esplicabili allo sportello	D)	IRLD			
Addetti agli sportelli per l'incasso degli effetti, delle bollette e similari (esclusi i QD 3° e 4° liv.)	E)	IRLE	IRPE	IRBE	
Addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere (art. 86, 3° liv. retr. 3° alinea)	F)	IRLF			
Addetti alla stanza di compensazione che svolgono mansioni di maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello, di cui all'art. 86, 3° liv. retr. penultimo alinea	G)	IRLG			
<i>2ª Area Professionale, 1° e 2° livello retributivo.</i> Addetti che hanno maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello di cui all'art. 86, 1° liv. retr., 1° e 7° alinea, 2° punto.	H)	IRLH			

Nei casi di cui alle lett. A), B), C), E) della tabella che precede, qualora vi sia una adibizione giornaliera allo sportello di durata superiore:

- alle 5 ore, le relative misure mensili dell'indennità sono maggiorate del 20%
- alle 6 ore, le relative misure mensili dell'indennità sono maggiorate di un ulteriore 14%.

AVVERTENZE

- a. Nel caso in cui il dipendente svolga più mansioni comportanti l'attribuzione di diverse tipologie di indennità di rischio nello stesso mese, allo stesso è corrisposto un ammontare pari alla somma degli importi relativi alle indennità spettanti, fermo restando che tale ammontare non può essere superiore alla misura massima mensile prevista per la tipologia di rischio segnalata che contrattualmente presenta il valore più elevato.
- b. In caso di assenza di durata pari o superiore al mese, dovuta esclusivamente a ferie, malattia o altra causale tra quelle sopra citate al lavoratore spetta l'indennità di rischio nella misura percepita nel mese precedente. Pertanto, al fine di garantirne la corretta erogazione, il personale autorizzato dovrà imputare nella procedura SAP-HR per il suddetto periodo di assenza il codice corrispondente all'indennità attribuita nell'ultimo mese prestato in servizio.
- c. Nel caso in cui, nel corso del mese di riferimento, il lavoratore ha svolto per meno di 8 giorni mansioni comportanti l'erogazione dell'indennità di rischio e si è assentato dal servizio per ferie, malattia o altra causale sopra citata, per un numero di giorni che, aggiunto a quello dei giorni in cui ha lavorato svolgendo mansioni che danno titolo all'indennità di rischio, è superiore a 7, occorre verificare se il medesimo lavoratore nel mese precedente ha percepito l'indennità di rischio in misura pari al 50% o in misura piena.
- d. Se nel mese precedente il lavoratore ha percepito l'indennità di rischio in misura pari al 50%, anche nel corso del mese di riferimento gli spetta nella medesima misura: pertanto al fine di garantirne la corretta erogazione è sufficiente che il personale autorizzato imputi nella procedura SAP - HR i codici relativi alle singole tipologie di indennità di rischio spettanti per i giorni di effettivo svolgimento delle mansioni che vi danno titolo, come ordinariamente previsto.

A titolo esemplificativo:

mese di luglio: indennità al 50%

mese di agosto: 6 giorni di svolgimento mansioni comportanti l'erogazione dell'indennità di rischio e 15 giorni di ferie.

il dipendente anche nel mese di agosto percepirà l'indennità in misura pari al 50%. Infatti in tal caso i 15 giorni di ferie non rilevano ai fini della determinazione dell'indennità spettante.

- e. Se nel mese precedente il lavoratore ha invece percepito l'indennità di rischio in misura piena, anche per il mese di riferimento gli spetta in misura piena: al fine di consentirgli pertanto di fruirne il personale autorizzato deve imputare nella procedura SAP - HR, per l'intero periodo (ovvero per i giorni del mese di effettiva adibizione a mansioni comportanti l'erogazione dell'indennità di rischio oltre ai giorni di assenza per ferie, malattia o altra causale sopra citata), il codice che utilizza per segnalare nel mese di riferimento i giorni per cui spetta l'indennità di rischio di maggior valore, tra quelle per cui sono state svolte le mansioni che vi danno titolo.

A titolo esemplificativo:

mese di luglio: indennità piena

mese di agosto: 6 giorni di svolgimento mansioni comportanti l'erogazione dell'indennità di rischio e 15 giorni di ferie

il dipendente anche nel mese di agosto percepirà l'indennità in misura piena.

2 INDENNITA' DI MONTE PEGNI

Al personale addetto presso il Monte Pegni vengono riconosciute, per dodici mensilità annue, specifiche indennità correlate alla mansione svolta.

In particolare, vengono riconosciute:

- al magazziniere e perito estimatore € 126,62 al mese a cui potrà essere aggiunto l'importo, eventualmente revocabile, di € 7,58;
- all'aiuto perito estimatore ed addetto alle pignorazioni € 126,62 al mese a cui potrà essere aggiunto l'importo, eventualmente revocabile, di € 5,57;
- agli altri aiuto perito estimatore € 90,24 al mese.

Per quanto ovvio si precisa che le indennità di monte pegni non sono cumulabili con le eventuali indennità di rischio sopra descritte.